

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121
ALLEGATO (<i>Ulteriore proposta di parere del relatore</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ERRATA CORRIGE	122

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 177.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione deve ora procedere

nell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alla riforma delle Camere di commercio; a tale proposito, comunica che è pervenuta alla presidenza una lettera del ministro per i rapporti con il Parlamento, indirizzata al Presidente della Camera, che, in relazione all'assegnazione con riserva da questi effettuata in data 11 gennaio, comunica che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, come prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, chiedendo che le Commissioni parlamentari siano autorizzate a procedere nell'approvazione del parere anche in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Comunica, peraltro, che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i rilievi alla X Commissione sullo schema in esame; riterrebbe quindi opportuno, ove la

Commissione concordasse, rimandare l'approvazione del parere ad una data successiva, che consenta di valutare i rilievi della V Commissione.

La Commissione concorda.

Andrea LULLI (PD) precisa di aver preso atto della richiesta del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma a suo avviso sarebbe stato più corretto acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra un'ulteriore proposta di parere in cui, oltre alle osservazioni già formulate, si prevede una condizione volta a consentire alle imprese l'iscrizione a più associazioni (*vedi allegato*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

C. 3071 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Allasia ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Pelino, impegnata in altra sede istituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 277 del 2 febbraio 2010, a pagina 76, aggiungere:

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva

2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;

rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;

sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, al fine di superare le criticità che si sono manifestate nella promozione e nella operatività di nuove tecnologie, quale quella della generazione distribuita dell'energia elettrica, di modificare l'attuale previsione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115, di un solo cliente finale. Tale previsione infatti esclude dalla definizione i sistemi volti a realizzare programmi di efficienza energetica incentrata su più clienti finali, tipici dei sistemi a generazione distribuita, e ne impedisce la diffusione nella grande distribuzione, nei centri commerciali, nell'industria immobiliare, oltre che nei condomini e nei grandi condomini; a tal fine appare opportuno modificare

l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto n. 115 al fine di comprendere, nella definizione di « sistema efficiente di utenza » la presenza contemporanea dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili e dell'unità di cogenerazione ad alto rendimento, la previsione di una rete senza obbligo di connessione a terzi e la previsione di uno o più clienti finali o gruppi di clienti finali;

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: “; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta”.

1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

“cc-bis) ‘terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto’: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici” ».

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: « ART. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: “verifica il rispetto delle regole” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1” »;

d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di

un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: « e le parole: “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi” sono sostituite dalle seguenti: “con potenza inferiore o uguale a 20 kW” »;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera

d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: « indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente » le seguenti: « e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale »;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

« Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed è aggiunto il periodo: “Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)” ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 177.

ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 177);

manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, esplicitamente e correttamente menzionato dal medesimo schema di decreto, nonché per il vincolo di applicazione del principio di sussidiarietà quale criterio informativo delle azioni per lo svolgimento dei compiti e funzioni affidati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 12, della legge n. 580 del 1993, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associa-

zioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 11 dell'articolo 1 dello schema, che modifica l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993, nel rispetto del principio di pari opportunità, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, alla fine del comma 2, le seguenti parole: «nonché la rappresentanza femminile, tenuto conto delle caratteristiche e della composizione del tessuto produttivo e imprenditoriale di ogni singola circoscrizione territoriale »;

b) con riferimento al comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, concernente il finanziamento delle camere di commercio, in relazione al comma 8, relativo al fondo di perequazione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nelle modalità di ripartizione che una quota dello stesso fondo non destinata ad omogeneizzare l'espletamento nelle camere di commercio delle funzioni amministrative sia destinata, anche alle Unioni regionali delle camere di commercio che contribuiscono al fondo di perequazione per la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento della produzione e dell'economia, sulla base di accordi di programmazione negoziata con le regioni.